



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO TEMPORANEO DI CANI****RANDAGI. Cod. Cig:ZF52664DA6**

Tra le parti:

1. dott. LUCIANO FERRARI, Segretario generale del Comune di Mezzolombardo, domiciliato per la carica in Mezzolombardo in Corso del Popolo n. 17, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Mezzolombardo, Codice fiscale 80014070223, come autorizzato in virtù dell'articolo 35 comma 6 dello Statuto del Comune;
2. GUADAGNINI GIOVANNI PIETRO nato a Primiero (TN) il 19.5.1940, legale rappresentante della ditta "Zoolife s.a.s. di Guadagnini Giovanni Pietro e C." con sede a Mezzolombardo in Via Cavallegeri Udine, n. 41 - C.F. e P.IVA: 01746680220;

si stipula la seguente convenzione.

Premesso che:

in data 29.12.2017 è stata approvata la nuova gestione associata del Servizio di Polizia locale, denominato "Corpo Polizia Locale - Rotaliana Königsberg", tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Roverè della Luna, Nave San Rocco, Faedo, Lavis, Giovo, Zambana e il Comune di Mezzolombardo è stato individuato quale Comune Capofila.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale del Corpo di Polizia Locale deve, qualora si verifichi la circostanza, intervenire nelle operazioni di cattura di cani randagi e assicurare che i medesimi siano consegnati al canile municipale o a canile convenzionato con il Comune di ritrovamento. Per esigenze contingibili, tra le operazioni di ritrovamento dell'animale randagio e quelle di consegna del medesimo al canile convenzionato (ad esempio nel caso in cui l'animale randagio sia ritrovato di sabato o in giorni festivi), può

Il Segretario Generale  
f.to dott. Luciano Ferrari

Il legale rappresentante  
f.to dott. Giovanni Pietro Guadagnini

*Guadagnini*

trascorrere un lasso di tempo in cui all'animale randagio deve essere assicurato un ricovero temporaneo in struttura idonea.

Per le motivazioni precedentemente addotte, necessita, pertanto, individuare una struttura di ricovero temporaneo per gli animali in modo da garantire ai medesimi le migliori condizioni di alimentazione, pulizia, permanenza ed assistenza.

CIO' PREMESSO

Con deliberazione della Giunta comunale n. 298 dd. 31/12/2018 il Comune di Mezzolombardo, in qualità di Comune capofila della gestione associata denominata "Corpo di Polizia Locale Rotaliana - Koenigsberg" ha assunto la decisione di individuare un luogo di ricovero temporaneo per i cani randagi ed abbandonati, qualificando come idoneo la Clinica Veterinaria Zoolife s.a.s. di Guadagnini Giovanni Pietro & C., (di seguito: clinica veterinaria) e sottoscrivendo allo scopo con il legale rappresentante della medesima, sopra identificato, la presente convenzione, al fine di garantire il servizio in parola in modo coerente con la normativa vigente.

#### **Art.1**

Ai fini del presente accordo, per cani randagi s'intendono tutti quei cani che, sprovvisti di museruola o provvisti di museruola inefficace, non sono tenuti al guinzaglio da persona idonea a trattenerli e vagano lungo le vie o in altro luogo aperto al pubblico.


#### **Art. 2**

La clinica veterinaria si impegna a custodire, prestare le prime cure del caso e mantenere i cani consegnati in strutture adeguate a garantire le migliori condizioni di alimentazione, pulizia, ricovero ed assistenza

I cani randagi, ritrovati sul territorio dei Comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale Rotaliana - Koenigsberg, purché questi ultimi siano dotati di canile municipale o abbiano esternalizzato il servizio medesimo stipulando idonea convenzione ai sensi di legge, sono

Il Segretario Generale  
f.to dott. Luciano Ferrari

Il legale rappresentante  
f.to dott. Giovanni Pietro Guadagnini



consegnati unicamente a cura del personale incaricato dei Comuni medesimi, dalle forze dell'ordine o dai vigili del fuoco e trattenuti presso la clinica veterinaria per il tempo strettamente necessario alle operazioni di presa in consegna dell'animale da parte del personale del canile convenzionato. Sono altresì prestate eventuali prime cure veterinarie qualora si rendessero necessarie per le particolari condizioni sanitarie dell'animale. Tale eventuale prestazione sarà fatturata congiuntamente al servizio di accoglimento.

Non possono essere accolti cani consegnati da privati, se non autorizzati dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo di Polizia Locale, dalle Guardie Zoofile e dai Vigili del Fuoco, organismi che si rendono garanti di quanto riferito dal cittadino sulle modalità di rinvenimento dell'animale vagante.

Limitatamente al periodo di custodia, la clinica veterinaria si impegna a sostenere tutte le spese di gestione dei cani presi in consegna (vitto, alloggio, pulizia ecc.), assumendo la responsabilità per le azioni dei medesimi nei confronti di terzi, sollevando conseguentemente il Comune dalla responsabilità medesima.

### **Art. 3**


Alla consegna del cane, il personale della clinica veterinaria redige apposito verbale, ove sono riportate: la data e l'ora della presa in carico dell'animale nonché i dati della persona che consegna e dell'operatore della clinica veterinaria che prende in carico il medesimo animale. Il processo verbale, sottoscritto da entrambe le parti, è trattenuto dalla clinica veterinaria, mentre una copia del medesimo è consegnata al soggetto incaricato che ha provveduto ad affidare in custodia il cane randagio.

A cura della clinica veterinaria, copia del predetto verbale deve essere prontamente inviata (anche via mail) al Comune sul cui territorio è stato trovato il cane randagio.

In mancanza della compilazione dei predetti atti gli animali non potranno essere presi in carico dalla clinica veterinaria per conto dei Comuni destinatari del presente accordo.

Il Segretario Generale  
f.to dott. Luciano Ferrari

Il legale rappresentante  
f.to dott. Giovanni Pietro Guadagnini



I cani potranno essere riconsegnati dalla clinica veterinaria ai legittimi proprietari solo in presenza di nulla osta da parte del personale incaricato del Corpo di Polizia Locale.

Qualora l'animale non venga ritirato entro 48 ore dalla consegna, la clinica veterinaria incarica il canile convenzionato con il Comune di competenza a provvedere al ritiro del cane e ne dà contestualmente comunicazione, anche via fax, al Comune di competenza medesimo. Per il compimento di tale ultima incombenza, i Comuni facenti parte del Corpo di Polizia Locale trasmettono, tempestivamente alla clinica veterinaria, copia del provvedimento stipulato con il canile convenzionato.

#### **Art. 4**

Per le spese relative al funzionamento del servizio previsto dalla presente convenzione è applicata la tariffa di euro 30,00= (euro trenta) per ogni giorno di custodia o sua frazione.

Qualora la presa in carico dell'animale avvenga nelle ore notturne - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 - o nei giorni festivi, si applicherà un ulteriore importo forfetario di Euro 30,00.= (euro trenta). I predetti corrispettivi s'intendono al netto dell'I.V.A.

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dal contratto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.

L'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario cod. Cig: ZF52664DA6.

#### **Art.5**

Il pagamento della prestazione, resa in forza della presente convenzione, è liquidato alla



clinica veterinaria da parte del Comune interessato dal ritrovamento dell'animale abbandonato, a fronte di presentazione di regolare fattura da liquidarsi entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.

#### **Art.6**

La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni fino al 31.12.2021, salvo recesso anticipato da comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R, a cura della parte interessata, con almeno sessanta giorni di anticipo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di recedere anticipatamente dal presente contratto qualora non venga rinnovata la convenzione della gestione associata del servizio di polizia locale rep. n. 1709 di data 29.12.2017 con scadenza 31.12.2022.

#### **Art.7**

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno definite in via amministrativa o se ciò non sia possibile, davanti all'autorità giudiziaria del foro competente.

#### **Art.8**

Le parti convengono che la registrazione del presente accordo avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, la controparte dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento.

#### **Art.9**

Si autorizza sin d'ora l'eventuale successiva adesione alla presente Convenzione da parte dei Comuni che ritenessero di aderire successivamente alla gestione associata del Servizio di Polizia locale.

#### **Art.10**

Il Segretario Generale  
f.to dott. Luciano Ferrari

Il legale rappresentante  
f.to dott. Giovanni Pietro Guadagnini

5

I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell' ente, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'articolo 6, comma 3, del DL 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2012 n. 221. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Luciano Ferrari

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ZOOLIFE S.A.S

f.to dott. Pietro Giovanni Guadagnini

